



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Al sig. Presidente del Consiglio Notarile di Reggio Emilia

Al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

p.c. dott.ssa Valentina Rubertelli – consiglioreggioemilia@notariato.it

avv. Francesca Baldi – info@ordineforense.re.it

dott. Massimo Giaroli – presidenza@odcec.re.it

OGGETTO: Conferma dell'iscrizione all'elenco ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come modificato dal D.Lgs. n. 149/22

Premesso che, come previsto dalla normativa, l'iscrizione *de quo* ha validità triennale dalla sua istituzione (28.06.2023 – 28.06.2026) e, al termine del triennio, i professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione debbono farne domanda al Presidente del Tribunale, secondo le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c.;

Visto che, la domanda suddetta deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4) e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma;

Visto che, devono ricorrere, **anche alternativamente**, i seguenti requisiti:

- essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- l'aver partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, organizzati sulla base delle linee guida elaborate dalla Scuola superiore della Magistratura dagli enti e/o organismi indicati nel comma 7, lettera b dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c., o anche mediante partecipazione ad analoghi corsi



organizzati da università pubbliche o private, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno;

Visto che, ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti di cui sopra o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

SI INVITA

ciascun Ordine a diramare la presente ai rispettivi Professionisti ammessi all'elenco ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. affinché manifestino il loro interesse a confermare l'iscrizione, presentando apposita domanda all'indirizzo prot.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it entro il 28 giugno 2026, come da allegato, e di produrre i titoli di cui ai requisiti previsti per il mantenimento della stessa.

Nel caso in cui la domanda venga presentata corredata dall'attestato di frequenza ai corsi di alta formazione di cui al comma 7, lettera b dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., si chiede di indicare nei titoli a quanti crediti formativi corrisponde le ore di formazione svolte.

Il Professionista non più interessato a mantenere la propria iscrizione all'elenco de quo, può compilare ed inviare l'apposito modulo di rinuncia in allegato all'indirizzo prot.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it entro il 28 giugno 2026, il cui mancato rispetto del termine equivale a rinuncia.

Tuttavia, potrà essere inviata successivamente una nuova istanza di iscrizione all'elenco secondo le modalità già vigenti.

Seguirà la comunicazione della data fissata per la valutazione delle istanze pervenute di conferma e/o di cancellazione dall'elenco.

Allegati:

1. Modulo conferma iscrizione;
2. Modulo rinuncia iscrizione;
3. Elenco dei Professionisti ammessi all'elenco.

Reggio Emilia, 20.01.2026

Il Presidente del Tribunale f.f.

